

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3138

DEL 08/07/2013

Oggetto: **PSR 2007-2013, Mis. 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” - Terza sottofase. Rigetto ricorso gerarchico ditta Pinna Francesco (CUUA: PNNFNC79T14A454G).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 35 del 06/02/2013 di proroga dell'incarico del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il P.S.R. 2007-2013, Mis.121 “Ammodernamento delle aziende agricole” - terza sottofase;
- PREMESSO** che in data 08/02/2010 la Ditta Pinna Francesco ha presentato domanda di adesione alla suddetta misura;
- PREMESSO** che la domanda veniva inserita in posizione utile ai fini del finanziamento nello scorrimento della Graduatoria Unica Regionale - terza sottofase, approvata con determinazione n. 1966 del 24/05/2011 del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3138

DEL 08/07/2013

PREMESSO che, con nota n. 28241 del 28/05/2012, il Servizio Territoriale dell'Ogliastra comunicava all'interessato, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, il preavviso di rigetto dell'istanza con la seguente motivazione: *“dall'esame della documentazione presentata, non si evince la dimostrazione del corretto dimensionamento dell'impianto fotovoltaico proposto rispetto alle esigenze aziendali, pertanto la domanda non mantiene il punteggio, 35 punti, attribuito per il criterio di valutazione: prevalenza di interventi con gradi di priorità alta”*. Al Sig. Pinna veniva assegnato un termine di 10 giorni dalla notifica del preavviso per la presentazione di memorie e/o osservazioni contrarie. In data 07/06/2012 la Ditta ha riscontrato il suddetto preavviso, trasmettendo copia del computo metrico estimativo;

PREMESSO che, con determinazione n. 3487 del 19/07/2012 a firma del Direttore del Servizio Territoriale dell'Ogliastra (nota prot. n° 38915 del 23/07/2012), l'istanza di finanziamento veniva rigettata con la seguente motivazione: *“non è stato confermato il punteggio relativo alla priorità alta in quanto l'impianto fotovoltaico associato ad esso non è tecnicamente possibile da realizzare; la domanda è quindi da rigettare secondo quanto previsto dal bando al punto 13 “procedure operative” lettera e) che recita: “nel caso in cui in sede istruttoria si riscontrino variazioni del progetto rispetto alla domanda, esso sarà ammesso solo se si verificano le seguenti condizioni: la modifica non comporta una diminuzione del punteggio assegnato”*;

PREMESSO che, in data 23/08/2012, la Ditta ha impugnato con ricorso gerarchico il suddetto provvedimento. Il sig. Pinna contesta la decisione dell'Ufficio Istruttore asserendo la *“validità tecnica e la totale coerenza della proposta progettuale rispetto al bando in oggetto, così come indicato e dimostrato nella relazione tecnica prodotta al Servizio Territoriale e contenente tutte le specifiche alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e ai consumi ordinari necessari nella conduzione dell'azienda”*;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3138

DEL 08/07/2013

- VISTO** il punto 13 del bando “*procedure operative*”, lett. e) *Istruttoria , approvazione e finanziamento del progetto*”, il quale prevede: “*nel caso in cui in sede istruttoria si riscontrino variazioni del progetto rispetto alla domanda, esso sarà ammesso solo se si verificano le seguenti condizioni: la modifica non comporta una diminuzione del punteggio assegnato*”.
- CONSIDERATO** che la Ditta ha presentato in data 29/09/2011 il progetto di dettaglio, ritenuto non esaustivo dall'Ufficio Istruttore;
- CONSIDERATO** che l'Ufficio Istruttore ha sollecitato verbalmente la Ditta ad integrare la documentazione essenziale per la definizione dell'istruttoria, non avendo dalla stessa alcun riscontro utile;
- CONSIDERATO** che il progetto presentato dalla Ditta non consente di stabilire se le modalità di utilizzo dell'impianto fotovoltaico prevedono lo scambio sul posto, e quindi l'accesso al conto energia, ovvero l'utilizzo diretto di accumulatori;
- CONSIDERATO** che la Ditta non è provvista di allaccio ENEL e nel progetto non ha fatto riferimento al possesso di eventuali accumulatori di energia elettrica, presupposti necessari per accedere al “conto energia”;
- CONSIDERATO** che la Ditta a tutt'oggi non ha ancora presentato alcuna idonea documentazione utile al buon esito dell'istruttoria;
- RITENUTO** non accoglibile il ricorso per le motivazioni sopra esposte;
- VISTO** il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 3544 del 14/05/2013;

Tutto ciò premesso e considerato

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3138

DEL 08/07/2013

DETERMINA

- ART. 1** di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Pinna Francesco (**CUUA: PNNFNC79T14A454G**).
- ART. 2** di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale dell'Ogliastra affinché la notifichi alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;
- ART. 3** di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, e nel sito www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n°69.

Il Direttore Generale

Marcello Giovanni Onorato